**Bozza del Regolamento inerente i passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale ed IeFP**

In base all’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 61/17, i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, “*costituiscono una delle opportunità che garantiscono alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.”*

Le istituzioni scolastiche e formative **assicurano e assistono la reversibilità delle scelte** e la possibilità di passaggio delle studentesse e degli studenti. In **mancanza delle condizioni essenziali per l’ammissione e l’inserimento nel percorso richiesto** le citate istituzioni sono tenute ad attuare le necessarie misure di ri-orientamento con la proposta di soluzioni alternative idonee a facilitare la prosecuzione degli studi.

*Applicazione dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018*

I contenuti dell’Accordo si applicano a partire dalle classi prime attivate nell’anno scolastico 2018/19.

Le **procedure** per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere **attivate**:

a) per i **primi tre anni** dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;

b) al termine del **quarto anno,** per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.

I passaggi possono **essere richiesti** anche

* in caso di **discontinuità nella frequenza** dei percorsi quinquennali di IP o triennali e quadriennali di IeFP
* nell'ipotesi di **rientro nei percorsi di IP** dopo un periodo di interruzione degli studi
* nell'ipotesi di **rientro nei percorsi di IeFP** dopo un periodo di interruzione degli studi

*Tempistica per la domanda di passaggio*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Casistica*** | ***Scadenza per la presentazione della domanda*** | ***Conclusione dell’operazione di passaggio*** |
| Richiesta di passaggio ai percorsi di IP nel corso dei primi due anni dei percorsi di IeFP. | Entro il 31 gennaio dell’anno formativo cui è iscritto | Entro il mese di febbraio successivo |
| Richiesta di passaggio ai percorsi di IP nel corso del terzo anno dei percorsi di IeFP. | Entro il 30 novembre | Non indicato |
| Richiesta di passaggio ai percorsi di IP al termine dell’anno formativo dei percorsi IeFP. | Entro il 30 giugno e, comunque, in tempo utile per consentire il perfezionamento di tutte le operazioni connesse al passaggio prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo | Entro l’inizio dell’anno scolastico successivo |
| Richiesta di passaggio ai percorsi di IeFP, erogati sia dalle Istituzioni formative, sia da quelle scolastiche in via sussidiaria. | Definito dalle specifiche regolamentazioni regionali | Definito dalle specifiche regolamentazioni regionali |
| Richiesta di passaggio ai percorsi di IeFP nel corso del terzo anno dei percorsi di IP. | Entro il 30 novembre | Non indicato |

*Attivazione della procedura*

Il passaggio è effettuato a domanda presentata, per il tramite della istituzione di appartenenza, all’istituzione presso la quale è attivo il percorso richiesto, che ne verifica le condizioni di ammissibilità.

La domanda è presentata direttamente all’istituzione scolastica o formativa di destinazione

* in caso di discontinuità nella frequenza dei percorsi quinquennali di IP o triennali e quadriennali di IeFP
* nell'ipotesi di rientro nei percorsi di IP dopo un periodo di interruzione degli studi
* nell'ipotesi di rientro nei percorsi di IeFP dopo un periodo di interruzione degli studi

L’istituzione alla quale viene presentata la domanda dà motivata e formale comunicazione alla studentessa e allo studente interessati dell’esito della procedura.

Compiti dell’istituzione di provenienza

1. **acquisisce la domanda di passaggio** presentata dalla studentessa e dallo studente. In caso di minore di età, la domanda di passaggio è presentata dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale
2. **trasmette**all’istituzione scolastica o formativa di destinazione la domanda di passaggio
3. **invia tempestivamente** all’istituzione di destinazione
   1. nel caso di istituzione scolastica, il “*Certificato di competenze*” previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 61/17
   2. nel caso di istituzione formativa accreditata, l’*”Attestazione delle competenze”* prevista dalla normativa di ciascuna regione
   3. oppure il titolo di studio nonché ogni altra documentazione ritenuta utile
4. designa eventualmente **l’incaricato che integra la commissione** per i passaggi costituita presso l’istituzione di destinazione

*Compiti dell’istituzione di destinazione*

1. Elabora un **bilancio delle competenze** sulla base
   1. del Certificato delle competenze o dell’attestazione delle competenze
   2. di eventuali verifiche in ingresso, per gli ambiti di acquisizione non adeguatamente documentati, degli apprendimenti effettivamente posseduti, valevoli e traducibili nel percorso di inserimento
2. determina, sulla base del **riconoscimento dei crediti posseduti** e della **comparazione in termini di risultati di apprendimento** tra il percorso di provenienza e quello di destinazione
   1. l’annualità di inserimento della studentessa e dello studente
   2. le eventuali riduzioni orarie,
   3. le azioni di supporto
   4. gli interventi integrativi
3. **progetta e realizza le attività di inserimento, integrative e di accompagnamento** della studentessa e dello studente nel nuovo percorso
4. effettua la **valutazione in itinere** ed a conclusione del processo di inserimento e accompagnamento
5. garantiscono la funzione di **tutoraggio** relativa agli interventi di orientamento, presa in carico e supporto personalizzato della studentessa e dello studente richiedente il passaggio.

Le **operazioni** indicate ai punti a), b), c) e d) sono curate da un’apposita “*Commissione per i passaggi*” costituita da **personale in servizio** presso l’istituzione stessa, nominata in tempo utile per assicurare la conclusione delle operazioni di passaggio.

La Commissione può **essere integrata**

* con un **docente o un formatore** dell’istituzione di provenienza su specifica richiesta di quest’ultima
* con **ulteriori risorse professionali** ritenute utili e opportune alla gestione degli interventi

La Commissione

* **redige un apposito verbale** contenente i necessari elementi di tracciabilità dell’intero procedimento
* **stabilisce le modalità di svolgimento dei lavori**, compresa la possibilità di lavorare a distanza

*Azioni congiunte tra istituzione di provenienza ed istituzione di destinazione*

1. Le istituzioni di provenienza e di destinazione responsabile degli **adempimenti relativi al diritto dovere** di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005
2. Al fine di facilitare il passaggio e l’inserimento della studentessa e dello studente, le istituzioni di provenienza e di destinazione, se necessario, attivano **misure di accompagnamento**
3. in periodi precedenti il momento di passaggio
4. nei primi periodi di inserimento.

*Annualità di inserimento, equivalenze formative e frequenza minima*

La determinazione dell’annualità di inserimento avviene sulla base

1. della **comparazione tra il percorso di provenienza** e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere
2. della comparazione dei relativi **risultati di apprendimento**
3. dei **crediti riconosciuti**
4. delle **correlazioni**tra indirizzi quinquennali di IP, qualifiche triennali e diplomi quadriennali di IeFP.

In base alle valutazioni relative ai punti precedenti, la **Commissione per i passaggi** individua uno dei seguenti esiti

* inserimento nell’**annualità corrispondente**a quella del percorso di provenienza (nel caso di passaggi in corso d’anno)
* inserimento nell’**annualità corrispondente a quella conclusa**nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi oppure disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenza formative
* inserimento nell**’annualità successiva a quella conclusa**con esito positivo nel percorso di provenienza.

Nel caso di passaggio da un percorso di I.P. ad un percorso di IeFP e viceversa, effettuato durante l’anno scolastico o formativo, le ore di formazione fruite nel percorso di provenienza dalla data di inizio dell’annualità alla data di inserimento nel nuovo percorso sono riconosciute e concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del percorso di destinazione.